

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1963

Proroga al 31 dicembre 1966 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 luglio 1961, n. 724, si è stabilito che i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonché alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.

Nel volgere di questi anni si è però manifestata l'esigenza di poter disporre di una maggiore quantità di detta moneta per le occorrenze di mercato. Di conseguenza, per consentire alla Zecca la fabbricazione delle monete d'argento in numero sufficiente per la completa sostituzione delle banconote di che trattasi, si rende necessario prorogare la data sopra indicata per un triennio e cioè fino al 31 dicembre 1966.

Nel contempo per assicurare alla Zecca la necessaria disponibilità di mano d'opera si ravvisa opportuno rinnovare la facoltà di far distaccare — come si è praticato in anni precedenti — presso il predetto stabilimento operai dell'Officina carte-valori dell'Isti-

tuto Poligrafico dello Stato, consentendo anche di far ricorso, ove occorra, a quelli dell'Officina medesima della Banca d'Italia, fermo restando il limite di 50 unità stabilito con l'articolo 4 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, e con la osservanza di ogni altra norma contenuta nella legge stessa anche per quanto riguarda la copertura della spesa.

Si è perciò predisposto l'unito disegno di legge che è inteso a prorogare al 31 dicembre 1966 la data stabilita con la citata legge 28 luglio 1961, n. 724, per i biglietti della Banca d'Italia da lire 500 (articolo 1) nonché ad autorizzare il distacco di operai dell'Istituto Poligrafico dello Stato e della Banca d'Italia, nei limiti e con le norme prima illustrate, e la stipula delle convenzioni con gli enti stessi per il rimborso delle competenze ad essi corrisposte.

Si autorizza inoltre il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È prorogata al 31 dicembre 1966 la data stabilita con l'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 724, per la fissazione dei termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500.

Art. 2.

La Zecca potrà essere autorizzata dal Ministro del tesoro a continuare ad avvalersi di operai dell'Officina carte-valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato nonchè di quelli della Banca d'Italia, con l'osservanza di quanto stabilito con l'articolo 4 della legge 21 novembre 1957, n. 1141.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli enti suddetti per regolare, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, il rimborso delle competenze agli operai distaccati presso la Zecca ai sensi del precedente articolo 2, nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.